

Codice Civile 2946. Prescrizione ordinaria

Sezione IV

Del termine della prescrizione

§ 1 - Della prescrizione ordinaria

c.c. art. 2946. Prescrizione ordinaria ⁽¹⁾.

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente ⁽²⁾, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [c.c. 480, 2953] ⁽³⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 aprile 1971, n. 86 (Gazz. Uff. 5 maggio 1971, n. 112), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito, del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 del codice civile e del diritto all'assunzione in pianta stabile vantato dal prestatore dell'opera subordinato decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 Cost. Con successiva sentenza 7-21 maggio 1975, n. 115 (Gazz. Uff. 28 maggio 1975, n. 140), ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 Cost. Con altra sentenza 25 maggio-1° giugno 1979, n. 40 (Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 161), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità che consente il decorso della prescrizione decennale di diritti del lavoratore in costanza del rapporto, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 25 maggio-1° giugno 1979, n. 41 (Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 161), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità nella parte in cui consente la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro, relativamente a diritti del lavoratore non aventi carattere immediatamente retributivo, in riferimento all'articolo 3, comma secondo, Cost. e agli articoli 36 e 38, secondo comma, Cost.

⁽²⁾ La legge dichiara imprescrittibili i diritti e le azioni di cui agli artt. 248, 263, 533, 948, 1422 c.c.

⁽³⁾ Sono previsti dalla legge termini diversi di prescrizione quali:

- a) di sei mesi: artt. 1512, 2954 c.c.; artt. 418, 438 c. nav.; art. 94 L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e art. 75 L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736);
- b) di un anno: artt. 265, 1449, 1495, 1497, 1522, 1541, 1669, 2226, 2849, 2950, 2951, 2952, 2955 c.c.; artt. 383, 395, 418, 481, 487, 547, 573 c. nav.; art. 94 L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e art. 75 L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736);
- c) di due anni: artt. 763, 1667, 2947, 2952 c.c.; artt. 240, 373, 487, 500, 509, 513, 577, 855, 937, 992, 995 c. nav.;
- d) di tre anni: artt. 495, 502, 848, 2956 c.c.; art. 973 c. nav.;
- e) di cinque anni: artt. 387, 428, 482, 524, 526, 591, 606, 609, 624, 646, 761, 775, 1442, 2903, 2947, 2948, 2949 c.c.;
- f) di nove anni: art. 1870 c.c.;
- g) di venti anni: artt. 954, 970, 1014, n. 1, 1026, 1073, 2880 c.c.